

La Contrattazione decentrata integrativa

Il parere del Collegio dei Revisori dei Conti

di:

Carmino Lasco – Dottore Commercialista

Art. 239 TUEL

(art. 239, comma 1, T. U.E. L.)

Le funzioni obbligatorie dell'organo di revisione sono così riassumibili:

- collaborazione
- pareri obbligatori sul bilancio e relative variazioni
- vigilanza
- verifiche
- attestazioni
- rilievi
- proposte
- referto

Funzionamento del Collegio

- Nomina del Segretario del Collegio
- Numerazione e conservazione dei verbali con relativi allegati
- Notifica dei verbali al Presidente del C.C., Sindaco, Segretario e P.O.
- Protocollare il Verbale di verifica
- Prendere visione dello Statuto dell'Ente e del Regolamento di Contabilità.
- Prendere visione dei verbali del precedente Collegio
- Prendere visione dei Siquel, Conto annuale del personale etc.

D. Lgs. N. 165/2001


- Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
- Titolo III (da art. 40 a art. 50bis).
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA E
RAPPRESENTATIVITA' SINDACALE
- Art. 40-bis (Controlli dei Revisori in materia di contrattazione integrativa).
- Art. 40, comma **3- *ter quinquies*** – *Relazione Tecnica Finanziaria predisposta con gli schemi contenuti nella circolare n. 25 RGS del 19/07/2012*
- Articolo 45 Trattamento economico (Art.49 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art.23 del d.lgs n.546 del 1993).

La contrattazione decentrata

- Il fondo “ risorse decentrate - personale non dirigente e personale dirigente”, già risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, si finanzia mediante i compensi diretti a incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi correlati al merito e all’impegno di gruppo nonché gli incrementi retributivi collegati alla progressione economica orizzontale. IL fondo de quo si forma attraverso:
 - risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità;
 - risorse aventi carattere di eventualità e di variabilità.

La procedura della Contrattazione decentrata integrativa – fonte ARAN – marzo 2013

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni



Fase 5 procedura ARAN

- Firma dell'ipotesi di contratto decentrato integrativo

Il parere

- L'ipotesi di contratto viene trasferita al Collegio unitamente alla relazione illustrativa predisposta ai sensi dell'art. 40, comma 3 – sexies, del D.Lgs. N. 165/2001 – circolare n. 25 19 luglio 2012 MEF
- Rispetto del termine di 5 giorni (lavorativi)
- In caso di rilievi da parte dell'Organo di controllo la trattativa deve essere ripresa entro 5 giorni
- Trascorsi 15 giorni senza rilievi l'accordo diviene definitivo
- Controllo sulla compatibilità dei costi della Contrattazione con i vincoli di bilancio

I parere - Contenuti di un contratto decentrato integrativo

ARAN Marzo 2013

- Interviene sull'ipotesi di CCDI valutando quanto stabilito dall'indice aggiornato di " Possibili contenuti di un contratto decentrato integrativo - marzo 2013 - ARAN -
- Verificare che il contenuto del contratto sia conforme alle norme di riferimento
- **Oggetto Negoziale** - non contrattabili: orario di lavoro - aggiornamento professionale etc. come individuato nelle circolari n. 7/2010, n. 1/2011, n. 7/2011 e n. 25/2012
- **Quantificazione delle risorse:**
 - Risorse Stabili - sono elencate nell'art. 31, comma 2, CCNL del 22/01/2004 - risorse che hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo
 - Risorse Variabili - Sono le fonti di finanziamento eventuali e variabili indicate nell'art. 31, comma 3, del CCNL del 22/01/2004. Devono trovare preventiva allocazione nel bilancio di previsione dell'Ente . Tali risorse devono essere destinate prioritariamente agli incentivi di produttività.
- I compensi destinati a incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi devono essere corrisposti ai lavoratori interessati soltanto a conclusione del periodico processo di valutazione.
- La valutazione viene effettuata in genere dall'Organo di Valutazione.
- Non è consentita l'attribuzione generalizzata dei compensi per produttività sulla base di automatismi comunque denominati.
- Nullità della contrattazione in violazione e in mancanza di oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale dell'Amministrazione.

Controlli e possibili rilievi sull' ipotesi di contratto decentrato –

- Tutti i vincoli derivanti dalla legge concernenti la contrattazione decentrata
- Mancato rispetto degli ambiti della contrattazione decentrata
- Misurazione della performance individuale ed organizzativa
- Remunerazione del disagio con effettiva sussistenza delle condizioni lavorative che ne legittimano l'erogazione – vedasi ARAN
- Il Collegio si esprime con un parere motivato sul testo negoziale

Adempimenti successivi alla sottoscrizione definitiva

- Il Contratto integrativo, corredato delle relazioni previste dalla legge con indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri finanziari, viene trasmesso entro 5 giorni dalla sottoscrizione , per via telematica all'ARAN e CNEL – art. 40 bis, comma 5 del D.Lgs. N. 165/2001
- Pubblicazione sul sito istituzionale del contratto unitamente alla relazione tecnica finanziaria certificata dall'Organo di revisione.
- Sanzioni per eventuali inosservanze – art. 40 bis comma 7, D.Lgs. N. 165/2001

La Costituzione del Fondo Contrattazione integrativa decentrata –
art. 9 comma 2 bis DL 78/2010 – Circolare n. 12/2011 RGS

- Art. 9 comma 2 Bis dl 78/2010:

"A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed e', comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio."

Limiti anno 2014

- Il DPR 122/2013 e l'art. 1, comma 456 della Legge 147/2013 ha esteso anche al 2014 l'operatività e i vincoli di cui all'art. 9, comma 2/bis del D.L: 78/2010 convertito in Legge 122/2010.

Circolare RGS n. 12/2011

- Punto 3 della circolare
 - Commento all'art. 9 comma 2 bis dl 78/2010
 - Detta il calcolo per la riduzione del fondo proporzionalmente alla riduzione del personale con il metodo della semisomma
 - Detta i vincoli per le progressioni economiche all'interno delle aree professionali

ARAN KIT E NOTA METODOLOGICA DETERMINAZIONE FONDO CCDI

- Base di calcolo e percentuale di riduzione

Il Parere del Collegio dei Revisori

- Presa in carico del FUA (Fondo Unico Amministrativo) – determinazione delle fonti di finanziamento Fisse e variabili
 - Presa in carico del calcolo eseguito mediante il KIT ARAN – Calcolo delle riduzioni
 - Determina dell'Ufficio – richiamo delle norme
 - Il parere verte sulla regolare applicazione delle riduzioni al fondo CCDI
- raccomandazioni di legge

- 
- Possibili spunti di riflessione utili per il parere del Collegio dei Revisori dei Conti

- Circolare n. 60/GAB Min. Affari Regionali e aut. Del 12/05/2014
 - Modalità applicative dell'art. 4 del DL 6 marzo 2014 n. 16
- In pratica viene richiesto la restituzione delle somme indebitamente erogate mediante graduale riassorbimento delle stesse con quote annuali e per numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli

Costituzione fondo CCID 2015

- Bisogna partire dal F.do 2014
- Accertarsi sempre che il F.do 2010 (base di calcolo) sia stato determinato correttamente e che lo stesso non sia sovradimensionato
- A tal fine sarebbe opportuno ricevere attestazione da parte dell'Ufficio che lo ha determinato
- Legge di Stabilità 2015
- Corte dei Conti Puglia – parere n. 53/2015

Circolare n. 8/2015 RGS

- Modalità di calcolo del F.do CCDI 2015
- Chiarisce che la diminuzione del F.do deve essere pari a quella determinata per l'anno 2014

III Parere del Collegio dei Revisori

- Erogazione del F.do CCDI
- “Al Collegio preme ricordare il divieto di deliberare ed erogare somme aggiuntive nel caso di mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilità e delle norme di contenimento delle spese di personale. Si ricorda altresì che per poter applicare correttamente la disciplina di cui all’art. 15, comma 5, del Ccnl 1 aprile 1999, bisogna attenersi al seguente percorso: primo, individuare i servizi (e prima ancora i bisogni) su cui si vuole intervenire per realizzare miglioramenti quali – quantitativi. Secondo, definire il progetto di miglioramento dei servizi, indicando gli obiettivi da conseguire, gli standard di risultato, i tempi di realizzazione, i sistemi di verifica a consuntivo (è auspicabile che si tratti di obiettivi indicati anche nel PEG o altro analogo documento). Terzo verifica e certificazione a consuntivo da parte dei servizi di controllo interno. Quarto, eventuale erogazione delle somme, totale o parziale, in relazione ai livelli di risultato certificati dai servizi di controllo interno, secondo criteri stabiliti nel contratto decentrato. E’ necessario specificare che le risorse variabili non possono essere automaticamente confermate e/o stabilizzate negli anni successivi sulla base del solo fatto che “ l’Ente raggiunge stabilmente e in via ordinaria un più elevato livello di servizi”.

Analisi della relazione dell' O.I.V.

- La relazione dell' O.I.V. deve attestare chiaramente i risultati conseguiti conformemente ai richiamati principi ARAN.

Risultanze ispettive della RGS e Corte dei Conti

- Corte dei Conti Campania n. 79 del 30/08/2001
- Corte dei Conti Lombardia n. 457/2008

Divieto di erogare premialità a pioggia

Circolare RGS n. 17/2015

- Il monitoraggio della contrattazione integrativa avviene mediante la relazione al conto annuale del personale che deve essere controfirmata dal Collegio dei Revisori.
- Entro lunedì 1 giugno 2015
- La relazione prevede una specifica sezione dedicata alla contrattazione integrativa. Questo strumento è molto utile per evidenziare tutte le possibili anomalie riscontrate nella descritta procedura.